

ALLEGATO "C" AL N. 47301 DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2022

STATUTO

TITOLO I°

NOME - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "BEGHELLI S.P.A."

Art. 2) La società ha per oggetto la produzione e la vendita di apparecchiature per l'illuminazione a funzionamento normale ed in emergenza e di apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere; l'esecuzione di lavorazioni meccaniche, elettriche ed elettroniche; l'installazione e l'assistenza di impianti e sistemi per l'illuminazione di emergenza, di sicurezza, e permanente; la produzione e l'assemblaggio di sistemi di sicurezza, anti intrusione e rilevazione gas; il montaggio e l'assemblaggio di particolari, complessi modulari ed attrezzature per l'industria elettromeccanica ed elettronica in genere, di pannelli solari per la produzione di energia elettrica e/o termica, e quant'altro affine.

Per il raggiungimento dell'oggetto, la società potrà: assumere mandati di agenzie, aprire filiali, sedi ed uffici sia in Italia che all'estero; nominare agenti, subagenti e produttori; assumere interessenze, partecipazioni e quote, sotto qualsiasi forma, di imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio, il tutto esclusivamente per conto proprio ed escluso comunque l'esercizio di attività di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415; compiere qualunque operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, industriale, di rappresentanza o di commissione che sia ritenuta utile ed opportuna nonché svolgere attività di consulenza tecnica direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale.

La società potrà inoltre prestare garanzie di qualsiasi natura, incluse fidejussioni e garanzie reali, nell'interesse di società controllate o collegate.

Art. 3) La società ha la sede legale in Monteveglio (Bologna).

Art. 4) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacento) ed è prorogabile su delibera dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II° CAPITALE

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.000.000 (diecimilioni) diviso in n. 200.000.000 (duecentomilioni) azioni del valore nominale di Euro 0,05 (zero virgola zerocinque) cadauna.

L'assemblea potrà deliberare l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie.

In sede di aumento di capitale sociale è derogato il disposto dell'art. 2342 c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

Art. 6) Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione valgono le disposizioni dell'art. 2347 Cod. Civ..

Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Le azioni possono essere liberamente alienate, con effetto verso la società, nel rispetto delle leggi vigenti.

Il possesso di una o più azioni costituisce per sé solo adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

Art. 7) La società può emettere obbligazioni, sotto la osservanza delle disposizioni di legge, demandando al Consiglio la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

TITOLO III°

ASSEMBLEE

Art. 8) L'assemblea, regolarmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli azionisti anche non intervenuti o dissenzienti.

Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della società.

Al Consiglio è attribuita la competenza delle deliberazioni indicate nell'art. 2365, comma 2, del codice civile.

Art. 9) L'assemblea è ordinaria e straordinaria e, fermi i poteri di convocazione previsti da

specifiche disposizioni di legge, può essere convocata nel comune dove ha sede la società nonché altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge. L'avviso di convocazione sarà comunque pubblicato, a scelta dell'organo amministrativo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Resto del Carlino" ovvero su altro quotidiano a tiratura nazionale e, in ogni caso, sul sito internet della Società, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria, lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti normative e regolamenti.

Il consiglio di amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti, nei termini e con le modalità previste dalla legge. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed entro i termini previsti dalla legge applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98 ("Testo Unico della Finanza" ovvero anche "TUF").

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; detto termine potrà essere prorogato a 180 giorni nei casi e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2364 c.c., fermo restando quanto previsto all'art. 154-ter del TUF e, comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis dell'art. 127 ter del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

Art. 10) Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società — in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente — la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle

proprie scritture contabili.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le modalità dalla stessa stabilite. In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.

La Società può designare rappresentanti ("Rappresentante Designato") ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto, nel rispetto delle inderogabili norme di legge e del regolamento Consob n. 11971/1999 e sue successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Consob").

Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto l'assemblea elegge il proprio presidente.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire, di volta in volta, le modalità di votazione.

La validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è constatata dal Presidente.

Art. 12) La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge. Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.

Art. 13) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Art. 14) I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da un Notaio, sono compilati, approvati e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi con firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in assenza o impedimento di questi da un Notaio, fanno piena prova.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, ferme eventuali ulteriori condizioni e facoltà di legge:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, salvo diversa previsione normativa pro tempore vigente;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

TITOLO IV° AMMINISTRAZIONE

Art. 15.1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il numero degli amministratori è determinato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, fissato di volta in volta dall'assemblea ordinaria dei soci, secondo le modalità di seguito previste. I membri del Consiglio, anche non azionisti, sono eletti dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, con le modalità di voto di lista di seguito specificate, restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Art. 15.2) Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti. Qualora una lista preveda più di un (1) candidato, almeno due (2) candidati - indicati al primo e secondo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

(b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;

(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza;

(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Art. 15.3) La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Maggioranza**”) viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la “**Lista di Minoranza**”) viene tratto un amministratore, nella persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza che sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista ovvero, in sua assenza, dal candidato della Lista di Minoranza successivo secondo l'ordine progressivo di individuazione all'interno della detta lista e avente i suddetti requisiti. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in sua assenza, dal primo candidato della Lista di Minoranza del genere non rappresentato e non eletto secondo l'ordine progressivo all'interno di quest'ultima lista. Se l'equilibrio minimo non fosse ancora così assicurato, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato sopra indicato, la nomina avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Art. 15.4) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:

(a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso, il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Art. 15.5) Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può nominare uno o più Amministratore Delegati, stabilendone i poteri.

Il Consiglio potrà altresì nominare un Comitato esecutivo, stabilendone la composizione e determinandone i limiti della delega, il tutto nel rispetto dell'articolo 2381 del Cod. Civ..

Art. 16) La firma e la rappresentanza attiva e passiva della società di fronte ai terzi e in ogni sede amministrativa e giudiziaria, ivi compreso il giudizio in Cassazione e avanti il Consiglio di Stato, spettano disgiuntamente al Presidente e, se nominato, al Consigliere Delegato più anziano di età con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e mandatari speciali.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutte le più ampie facoltà e poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all'assemblea. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere di fusione per incorporazione di società interamente possedute ex art. 2505 comma 2 c.c., nonché di società possedute per almeno il 90% ex art. 2505 bis comma 2 c.c. nonché le delibere di scissione in società interamente possedute ovvero possedute al 90% ex art. 2506 ter comma 5 c.c., nel rispetto della normativa vigente.

Art. 18) L'emolumento per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è stabilito dall'assemblea; agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio ha il potere di attribuire ulteriori emolumenti agli Amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 III comma C.C..

Art. 19) Il Consiglio si riunirà sia nella sede della Società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri in carica o da almeno un sindaco effettivo.

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata, email o pec, da inviarsi al domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica eletto di ciascun

Amministratore e Sindaco effettivo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente e con le modalità sopra indicate, da un Sindaco effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti ha la prevalenza la tesi cui accede il Presidente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, ove nominato, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate:

- a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, ove nominato, si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanze tenute per videoconferenza, sono registrate in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art 154-bis D. Lgs. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e dotandolo di adeguati mezzi ai fini di consentirgli l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere una preparazione in materie economico — aziendali ed un'esperienza professionale commisurate all'incarico.

TITOLO V°

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22.1) Il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidati ad un Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.

Art. 22.2) I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 15.2 secondo paragrafo per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare

sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

(b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;

(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto;

(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste dalla presente disposizione statutaria viene ridotta alla metà.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa,

anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Art. 22.3) La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza Sindaci**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la "**Lista di Minoranza Sindaci**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale – e l'altro sindaco supplente.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci abbia votato per un'altra lista l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale altra lista.

In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza Sindaci o dall'unica lista sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima Lista di Maggioranza ed appartenente all'altro genere ovvero, in sua assenza, dal primo candidato della Lista di Minoranza Sindaci del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo all'interno della medesima Lista di Minoranza.

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Art. 22.4) Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti, il sindaco decade della carica.

In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Quando l'Assemblea deve provvedere in corso di mandato alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Art. 22.5) La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con lettera raccomandata, email o pec da inviarsi al domicilio ovvero all'indirizzo di

posta elettronica eletto di ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente mediante collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti collegati mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI°

BILANCIO E UTILI

Art. 23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio a norma di legge.

Art. 24) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo prelevata la somma prescritta a norma dell'art. 2430 Cod. Civ. per la costituzione del fondo di riserva legale, saranno divisi fra i soci salvo diversa disposizione dell'assemblea.

L'assemblea all'atto della approvazione del bilancio potrà destinare parte degli utili alla creazione di particolari riserve, o aumentare la quota per la riserva ordinaria o riportare parte degli utili a nuovo.

Art. 25) Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine fissato dall'assemblea presso la sede sociale o gli istituti di credito che saranno designati dall'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui vennero disponibili, saranno prescritti a favore del fondo di riserva ordinaria.

TITOLO VII°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 26) Addivenendosi in qualsiasi caso per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

TITOLO VIII° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27) Le procedure con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che le operazioni con parti correlate siano adottate avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6 del medesimo Regolamento.

Art. 28) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

F.TO: GIAN PIETRO BEGHELLI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

IO SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO VICO, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU
SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA
RACCOLTA.
BOLOGNA, 16 MAGGIO 2022



Firmato digitalmente da
CARLO VICO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BOLOGNA:80070730371